

Statuto tipo per le Confraternite/Congregazioni dell'Arcidiocesi di Monreale

La **Confraternita** _____, avente sede a _____ in Via _____ associazione pubblica di fedeli con fine di culto, riconosciuta ed eretta dall'Arcivescovo di Monreale in data _____.

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei soci (confratelli e consorelle), l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli e le consorelle a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione dei confratelli e delle consorelle in campo religioso;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, soprattutto in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano. La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, ai sensi dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di Monreale. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4

Possono far parte della Confraternita i fedeli laici di sesso maschile e femminile che si propongono di perseguire i fini della medesima e s'impegnano a rispettarne lo statuto.

Non possono essere accolti coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; conviventi, coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato.

Art. 5

L'ammissione dei soci Effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato e la presentazione al Rev. Parroco di appartenenza.

Art. 6

I soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di versare la quota annuale di iscrizione e di tenere un

comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore, dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Art.7

I soci cessano di appartenere alla confraternita:

- a) per dimissione volontaria. Si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;
- b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il confratello o la consorella dimesso/a può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono: il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal: Presidente, Vice Presidente, Responsabile dei Giovani, Segretario e Cassiere.

Art. 9

L'Assemblea, composta a tutti i soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente due volte l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Presidente e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio Direttivo e approvare le norme regolamentari.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per richiesta del Consiglio Direttivo oppure di un decimo dei soci; può essere convocata dall'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci o in seconda convocazione con un terzo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 11

Il Presidente:

- a) inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano;
- b) dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede
- c) all'ordinaria amministrazione;
- d) può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice Presidente: collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni fino al termine del triennio.

Il Responsabile dei giovani: s'impegna ad accogliere e seguire i ragazzi e le ragazze propensi a fare parte della Confraternita, di prepararli alle varie manifestazioni religiose cui partecipa la Confraternita.

Il Segretario: redige i verbali, le deliberazioni, gli avvisi, cura la corrispondenza, l'archivio della Confraternita e quant'altro occorre per il buon funzionamento della segreteria.

Il Cassiere: cura la sede e i beni della Confraternita, ha l'amministrazione contabile, prepara il rendiconto economico e finanziario annuale che deve essere approvato dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta necessita per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati come ex voto.

Gli ex voto e gli oggetti preziosi dovranno essere custoditi nei locali della parrocchia.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

Art.14

L'Assistente spirituale ha cura della formazione religiosa dei soci ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali versate dai soci nonché dal ricavato di eventuali contributi degli stessi o di terzi.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro V° del Codice di Diritto Canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve capitale durante la vita della Confraternita. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non può essere ceduta.

Art.16

Confraternita si estingue se è legittimamente soppressa dall'Ordinario diocesano o ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dall'Ordinario diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 17

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l'Ordinario diocesano di Monreale può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del Codice di Diritto Canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Luogo e data _____

I Consiglieri

L'Ordinario Diocesano

Prot. N. ____/____

Il Cancelliere Arcivescovile

**Approvato da S. E. Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale
in data 3 settembre 2018 Prot. 362/18**



Michele Pennisi _____